Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 104° — Numero 241

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA — ROMA - Giovedì, 12 settembre 1963 — SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI - TEL. 650-139 650-841 652-361
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10, ROMA - CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI
(Esclusi quelli recanti le norme sul trattamento economico e normativo dei lavoratori).
Annuo L. 13.390 - Semestrale L. 7.380 Trimestrale L. 4.020
Un fascicolo L. 60 - Fascicoli annate arretrate: il doppio

AI SUPPLEMENTI ORDINARI CONTENENTI LE NORME SUL TRATTAMENTO ECONOMICO E NORMATIVO DEI LAVORATORI
Annuo L. 12.030 - Semestrale L. 6.520 - Trimestrale L. 3.510

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)
Annuo L. 10.020 - Semestrale L. 5.520 - Trimestrale L. 3.010 -
Un fascicolo L. 50 - Fascicoli annate arretrate: il doppio

I PREZZI sono comprensivi d'imposta di bollo
Per l'ESTERO i prezzi sono il doppio di quelli indicati per l'interno

I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le agenzie della Libreria dello Stato: ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero delle Finanze) e via del Tritone, 61/A; MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3; NAPOLI, via Chiaia, 5; FIRENZE, Via Cavour, 46/r e presso le Librerie depositarie nei Capoluoghi di provincia. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte II, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - via XX Settembre - Palazzo del Ministero delle Finanze). Le agenzie di Milano, Napoli e Firenze possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI ED ESAMI

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
30 gennaio 1962, n. **2099.**

Trasformazione della Scuola d'arte di Civitacastellana in Istituto d'arte ed approvazione della pianta organica.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il regio decreto 31 dicembre 1923, n. 3123, concernente l'ordinamento dell'istruzione artistica;

Vista la legge 9 agosto 1954, n. 651, concernente la classifica e trasformazione di istituti e scuole d'arte;

Ritenuta l'opportunità di trasformare la Scuola d'arte di Civitacastellana in Istituto d'arte;

Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, di concerto con quello per il tesoro;

Decreta:

Art. 1.

A decorrere dal 1° ottobre 1961 la Scuola d'arte di Civitacastellana è trasformata in Istituto d'arte del quale è approvata la pianta organica annessa al presente decreto e firmata, d'ordine del Presidente della Repubblica, dal Ministro per la pubblica istruzione e da quello per il tesoro.

Art. 2.

La spesa di L. 7.500.000 (settemilionicinquecentomila), corrispondente ai tre quarti della maggiore somma occorrente per il mantenimento dell' Istituto d'arte di cui all'art. 1, graverà sul cap. 240 del bilancio del Ministero della pubblica istruzione per l'esercizio finanziario 1961-62 e corrispondenti negli esercizi futuri.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 30 gennaio 1962

GRONCHI

BOSCO — TAVIANI

Visto, *il Guardasigilli*: BOSCO
Registrato alla Corte dei conti, addì 31 *agosto* 1963
Atti del Governo, registro n. 174, *foglio n.* 3. — VILLA

Pianta organica dell'Istituto d'arte di Civitacastellana
Sezione arte della ceramica

Insegnamenti o gruppi di insegnamenti costituenti la cattedra o l'incarico	Cattedre o posti di ruolo	Incarichi retribuiti	Classi nelle quali il titolare ha l'obbligo dell'insegnamento
1. Direttore	1	—	—
2. Insegnante di religione	—	1	—
3. Insegnante di lingua italiana, storia, geografia ed educazione civica	1	—	In tutte le classi
4. Insegnante di storia dell'arte e delle arti applicate	1	—	In tutte le classi, con l'obbligo di completare l'orario con l'insegnamento di lingua italiana, storia, geografia ed educazione civica
5. Insegnante di matematica, fisica e contabilità	1	—	In tutte le classi
6. Insegnante di scienze naturali e chimica	1	—	In tutte le classi
7. Insegnante di disegno geometrico, architettonico e prospettiva	1	—	In tutte le classi
8. Insegnante di disegno dal vero	1	—	In tutte le classi
9. Insegnante di plastica	1	—	In tutte le classi
10. Insegnante di tecnologia	—	1	—
11. Insegnante di ceramica, con la direzione del laboratorio e l'insegnamento del relativo disegno professionale	1	—	In tutte le classi
12. Insegnante d'arte applicata per la decorazione ceramica	1	—	In tutte le classi
13. Insegnante d'arte applicata per la formatura e la foggiatura	1	—	In tutte le classi
14. Insegnante d'arte applicata per i forni e le macchine	1	—	In tutte le classi
15. Segretario-economo	1	—	—
16. Applicato di segreteria . .	1	—	—
17. Bidelli	2	1	—

N.B. — I titolari sono tenuti a completare l'orario fino ad un minimo di 18 ore settimanali in eventuali classi collaterali dell'Istituto, con diritto a compenso per le ore eccedenti le 18.

Visto, d'ordine del Presidente della Repubblica

Il Ministro per il tesoro
TAVIANI

Il Ministro per la pubblica istruzione
BOSCO

DECRETO-LEGGE 11 settembre 1963, n. **1180.**

Modificazioni al trattamento fiscale dello zucchero e degli altri prodotti zuccherini.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 77, comma secondo, della Costituzione;

Visti i decreti ministeriali 8 luglio 1924 che approvano i testi unici delle leggi per l'imposta di fabbricazione sullo zucchero, sul glucosio, sul maltosio e sulle analoghe materie zuccherine, pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* 20 agosto 1924, n. 195, e le successive modificazioni;

Visto il decreto-legge 11 marzo 1950, n. 50, convertito, con modificazioni, nella legge 9 maggio 1950, n. 202, riguardante modificazioni in materie d'imposte di fabbricazione, di imposte sul consumo e di dazi doganali;

Visto il decreto-legge 8 settembre 1951, n. 750, convertito, con modificazioni, nella legge 1° novembre 1951, n. 1127 concernente modificazioni al regime fiscale degli spiriti e della birra e precisazione del trattamento fiscale del melasso;

Visto il decreto-legge 28 settembre 1956, n. 1109, convertito, con modificazioni, nella legge 29 novembre 1956, n. 1329;

Vista la legge 14 agosto 1960, n. 822, concernente la riduzione delle aliquote di imposta di fabbricazione sullo zucchero;

Vista la legge 14 agosto 1960, n. 823, concernente la estensione degli usi agevolati per lo zucchero e per il glucosio;

Ritenuta la straordinaria necessità e l'urgenza di ridurre le misure d'imposta di fabbricazione sullo zucchero, sul glucosio, sul maltosio e sugli altri prodotti zuccherini;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per le finanze, di concerto con i Ministri per il bilancio, per il tesoro, per l'industria e il commercio e per l'agricoltura e foreste;

Decreta:

Art. 1.

L'imposta di fabbricazione sullo zucchero e la corrispondente sovraimposta di confine sullo zucchero importato dall'estero sono stabilite nella misura di lire 4800 per ogni quintale di zucchero di prima classe e nella misura di lire 4608 per ogni quintale di zucchero di seconda classe.

Per lo zucchero impiegato, sotto l'osservanza delle norme in vigore, nella produzione delle marmellate ottenute con l'impiego di frutta integra e delle confetture di frutta, del latte condensato a pieno titolo di materie grasse, dei sughi concentrati di agrumi, dei sughi concentrati di uva e dello speciale alimento per le api, l'aliquota dell'imposta di fabbricazione e della corrispondente sovraimposta di confine sono stabilite nelle misure ridotte di lire 2090 e di lire 2005 a seconda che trattisi di zucchero di prima classe o di zucchero di seconda classe.

Analoga riduzione è concessa per lo zucchero impiegato nella produzione delle paste dolcificate di castagna, delle gelatine di frutta, delle frutta allo sciroppo, dei canditi e delle mostarde di frutta.

I requisiti e le caratteristiche dei prodotti indicati nel comma precedente sono quelli stabiliti col decreto del Ministro per le finanze 22 agosto 1960, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 29 agosto 1960, n. 210.

Art. 2.

Il contingente di zucchero, stabilito dall'art. 2 del decreto-legge 28 settembre 1956, n. 1109, convertito, con modificazioni, nella legge 29 novembre 1956, numero 1329, da impiegare in ciascun esercizio finanziario, nella produzione del latte condensato ottenuto con latte in tutto o in parte scremato, è assoggettato all'imposta di fabbricazione od alla corrispondente sovraimposta di confine nelle misure di cui al secondo comma del precedente art. 1.

Restano in vigore le disposizioni di cui al secondo e terzo comma dell'art. 7 del decreto-legge 11 marzo 1950, n. 50, convertito, con modificazioni, nella legge 9 maggio 1950, n. 202.

Art. 3.

L'imposta di fabbricazione sui prodotti zuccherini di cui appresso e la corrispondente sovraimposta di confine sugli stessi prodotti importati dall'estero sono stabilite, per ciascuno di essi e per ogni quintale nelle misure di seguito indicate:

Glucosio solido . . . . L. 2.400

Glucosio liquido . . . . » 1.200

Zucchero invertito liquido ottenuto da qualsiasi materia esclusi i sughi concentrati di uva e di carrube, avente un contenuto zuccherino totale non superiore all'84% in peso espresso in zucchero invertito . . . . . » 3.600

Zucchero invertito liquido ottenuto dai sughi di uva e di carrube, avente un tenore zuccherino non superiore all'84%. Si considera come tale il sugo di uva concentrato ad 1/3 od a meno di 1/3 in peso quando il tenore di acidità sia inferiore al 0,70%, nonchè il concentrato di carrube quando sia stato depurato od anche parzialmente decolorato . . . . L. 3.000

Zucchero invertito, ottenuto da qualsiasi materia solida od avente un contenuto zuccherino totale superiore all'84% in peso, espresso in zucchero invertito . . . . . » 4.200

Maltosio o sciroppo di maltosio - escluso l'estratto di malto - che nel consumo possono servire ad usi del glucosio: le stesse aliquote stabilite per il glucosio solido e liquido.

Levulosio: le stesse aliquote stabilite per lo zucchero invertito.

Art. 4.

L'art. 5 del testo unico di leggi per l'imposta di fabbricazione sullo zucchero, approvato con decreto ministeriale 8 luglio 1924, sostituito dall'art. 7 del decreto-legge 8 settembre 1951, n. 750, convertito, con modificazioni, nella legge 1° novembre 1951, n. 1127, è sostituito dal seguente:

« I melassi, sia di produzione nazionale che di produzione estera, quando hanno meno di 63° di coefficiente di purezza e vengono messi come tali in consumo, sotto l'osservanza delle vigenti disposizioni, per usi diversi dall'alimentazione umana sono esenti rispettivamente da imposta o da sovraimposta di fabbricazione.

Quando invece essi vengono messi in consumo per l'alimentazione umana sono soggetti alla imposta o alla sovraimposta di fabbricazione in ragione di lire 2305 per quintale.

I melassi destinati all'alimentazione umana, senza ulteriore trasformazione, debbono viaggiare accompagnati da bolletta di cauzione per essere confezionati, sotto vigilanza finanziaria, con spese a carico della ditta interessata, in recipienti di capacità non superiore a chilogrammi uno portanti il nome della ditta confezionatrice, la sede dello stabilimento e le indicazioni della quantità e qualità del contenuto.

Lo zucchero estratto dai melassi, con qualsiasi processo, è soggetto alle aliquote normali d'imposta di fabbricazione a seconda della sua classe.

Art. 5.

Per il glucosio impiegato, sotto l'osservanza delle norme in vigore, nella preparazione delle mostarde di frutta e dei canditi, l'aliquota dell'imposta di fabbricazione e della corrispondente sovraimposta di confine è stabilita nella misura di lire 1045 e di lire 525, a seconda che si tratti di glucosio solido o di glucosio liquido, per ogni quintale.

Art. 6.

Sono abrogati gli articoli 1 e 3 della legge 14 agosto 1960, n. 822 e gli articoli 2 e 3 della legge 14 agosto 1960, n. 823.

Art. 7.

Alla compensazione della minore entrata derivante dall'attuazione del presente decreto, valutata, per l'esercizio 1963-64, in 6.700 milioni di lire, si provvede a carico dello stanziamento del capitolo 574 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per il medesimo esercizio.

Art. 8.

Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana, E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 11 settembre 1963

SEGNI

LEONE — MARTINELLI — MEDICI — COLOMBO — TOGNI — MATTARELLA

Visto, *il Guardasigilli* BOSCO
Registrato alla Corte dei conti, addì 12 settembre 1963
Atti del Governo, registro n. 174, foglio n. 43. — VILLA

DECRETO-LEGGE 11 settembre 1963, n. 1181.

Instaurazione dei prelievi sui prodotti del settore suinicolo, diversi da quelli previsti dal decreto-legge del 30 luglio 1962, n. 955.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 77, comma secondo, della Costituzione;

Visti gli articoli 9, 10, 11, 42, 43, 189 e 191 del Trattato istitutivo della Comunità Economica Europea;

Visto il regolamento n. 20, adottato il 4 aprile 1962 dal Consiglio dei Ministri della Comunità Economica Europea e le relative norme di applicazione, per la graduale attuazione di un'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni suine;

Visto l'art. 1 del regolamento n. 54/63 del 21 giugno 1963 con cui il Consiglio dei Ministri della Comunità Economica Europea ha fissato al 2 settembre 1963, in deroga all'art. 23, seconda frase, del regolamento n. 20, la data d'inizio dell'applicazione del regime dei prelievi istituito da detto regolamento per i prodotti elencati nell'art. 1 paragrafo 1, lettere *b*) e *c*) del regolamento n. 20, diversi dalle carni suine della specie domestica, in carcassa o in mezzene (v. d. ex 02.01-A-III-*a* della Tariffa doganale comune);

Vista la decisione della Commissione della Comunità Economica Europea in data 17 luglio 1962, relativa ai metodi di cooperazione amministrativa per l'applicazione dei regolamenti sopraindicati, con cui viene disposta l'istituzione di un nuovo modello di certificato di circolazione destinato a comprovare, negli scambi tra gli Stati membri, la condizione comunitaria dei prodotti agricoli soggetti a regime dei prelievi agricoli;

Vista la legge doganale 25 settembre 1940, n. 1424, ed il relativo regolamento di applicazione approvato con regio decreto 13 febraio 1896, n. 65, con le successive modificazioni ed aggiunte;

Visto il decreto-legge 30 luglio 1962, n. 955, convertito in legge 28 settembre 1962, n. 1433;

Visto il regolamento n. 85/63 del 18 luglio 1963, con cui il Consiglio dei Ministri della Comunità Economica Europea ha stabilito di dare la facoltà a ciascuno Stato membro di subordinare l'importazione di alcuni prodotti previsti dall'art. 1, paragrafo 1, lettere *b*) e *c*) del regolamento n. 20 alla presentazione di un documento di importazione;

Vista la Tariffa dei dazi doganali approvata con decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1961, n. 1339 e successive aggiunte e modificazioni;

Ritenuta la straordinaria necessità e l'urgenza di emanare norme per l'adattamento della vigente legislazione in conformità al disposto degli articoli 17 e 1, contenuti rispettivamente nei regolamenti comunitari n. 20 e 54/63;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per le finanze;

Di concerto con i Ministri per gli affari esteri, per il tesoro, per il bilancio, per l'agricoltra e foreste, per l'industria ed il commercio e per il commercio con l'estero;

Decreta:

Art. 1.

a) In relazione al regime dei prelievi stabilito dal regolamento comunitario n. 20, adottato in data 4 aprile 1962 dal Consiglio dei Ministri della Comunità Economica Europea, relativo alla graduale attuazione di una organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni suine, a decorrere dal 2 settembre 1963 è sospesa la riscossione dei dazi previsti dalla vigente tariffa doganale per i prodotti di cui all'allegata tabella, firmata dal Ministro per le finanze;

b) Nulla è innovato riguardo a quanto disposto dal decreto-legge 30 luglio 1962, n. 955, convertito in legge 28 settembre 1962, n. 1433, per le carni della specie suina domestica, fresche, refrigerate o congelate presentate in carcasse intere od in mezzene della voce doganale ex 02.01-A-III-*a*.

Art. 2.

A decorrere dal 2 settembre 1963, i prelievi di cui al precedente art. 1, lettera *a*) sono riscossi in base alle aliquote periodicamente determinate, secondo i principi ed i criteri stabiliti dal regolamento comunitario sopra indicato, dai competenti Organi della Comunità Economica Europea e dal Ministero delle finanze, sulla base degli elementi di calcolo periodicamente fissati dagli Organi comunitari medesimi e da questi direttamente comunicati al Ministero delle finanze Direzione generale delle dogane e delle imposte indirette.

Tali aliquote sono rese di pubblica ragione mediante affissione di apposito annuncio presso la sede di ciascuna Dogana di 1ª classe e sono riportate settimanalmente nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana, nella rubrica « Disposizioni e comunicati ».

Art. 3.

A decorrere dal 2 settembre 1963 non è consentita la esportazione, in regime comunitario, verso gli altri Stati membri della Comunità Economica Europea, dei prodotti indicati all'art. 1, lettera *a*) del presente decreto:

a) che, provenienti da altro Stato membro o da Paesi non comunitari, non siano stati preventivamente assoggettati al pagamento dei prelievi loro applicabili;

b) per la cui fabbricazione siano stati utilizzati, sia durante tale fabbricazione sia in una fase anteriore di lavorazione, prodotti elencati nello stesso art. 1, let-

tera *a*), provenienti da altro Stato membro o da Paesi non comunitari, che non siano stati preventivamente assoggettati al pagamento dei prelievi loro applicabili.

Art. 4.

a) A decorrere dal 2 settembre 1963, per i prodotti di cui al precedente articolo 1, lettera *a*), esportati verso altro Stato membro della Comunità Economica Europea, nei confronti del quale l'importazione di tali prodotti è assoggettata a prelievo, o esportati verso Paesi non comunitari, può essere accordato un rimborso secondo i principi ed i criteri stabiliti dal regolamento comunitario n. 20.

b) Con decreto del Ministro per le finanze, da emanarsi entro trenta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, di concerto con i Ministri per il bilancio, per il tesoro, per l'agricoltura e foreste, per l'industria ed il commercio e per il commercio con l'estero, sarà formato ed approvato l'elenco dei prodotti ammessi all'agevolazione prevista dal paragrafo precedente del presente articolo e saranno stabilite le norme e le condizioni da osservarsi per beneficiare dell'agevolazione medesima. Tale elenco potrà essere variato con la medesima procedura.

Art. 5.

L'ammontare dei rimborsi di cui al precedente art. 4, è determinata, secondo i principi ed i criteri stabiliti dal regolamento comunitario n. 20, e dalle relative norme comunitarie di applicazione, dai competenti Organi della Comunità Economica Europea e dal Ministero delle finanze sulla base degli elementi di calcolo periodicamente fissati dagli Organi comunitari medesimi.

Tali aliquote sono rese di pubblica ragione mediante affissione di apposito annuncio presso la sede di ciascuna Dogana di 1ª classe e sono settimanalmente riportate nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana nella rubrica « Disposizioni e comunicati ».

Art. 6.

Per l'applicazione del regime dei prelievi e delle restituzioni, di cui ai precedenti articoli si osservano le disposizioni stabilite dalla legge e dal regolamento doganale in materia di applicazione e di restituzione dei dazi doganali.

Art. 7.

a) L'importazione dei prodotti di cui all'art. 1, lettera *a*) del presente decreto, in provenienza dagli Stati membri della Comunità Economica Europea e dai Paesi terzi, può essere subordinata alla presentazione di un certificato d'importazione da rilasciarsi dal Ministero delle finanze, su conforme determinazione del Ministero del commercio con l'estero.

b) Con decreto del Ministro per il commercio con l'estero, di concerto con i Ministri per le finanze, e per l'agricoltura e foreste, saranno stabiliti i prodotti, di cui all'art. 1, lettera *a*) per i quali è richiesta la presentazione del certificato d'importazione di cui al paragrafo precedente.

Art. 8.

Le domande per il rilascio dei certificati d'importazione dei prodotti di cui al paragrafo 2 dell'art. 7, vengono previamente esaminate, ai fini dell'eventuale adozione dei provvedimenti di salvaguardia di cui al successivo articolo 9, da un Comitato interministeriale costituito presso il Ministero del commercio con l'estero, composto da un rappresentante del Ministero del commercio con l'estero, che lo presiede, da un rappresentante del Ministero delle finanze, da un rappresentante del Ministero dell'agricoltura e delle foreste e da un rappresentante del Ministero dell'industria e del commercio.

Il rilascio di tale certificato è condizionato alla preventiva costituzione di un deposito cauzionale, ovvero alla prestazione di una fidejussione bancaria, a garanzia della realizzazione della importazione entro il termine di validità del certificato stesso.

La misura della cauzione e le modalità per la costituzione della stessa o per la prestazione di fidejussione, nonchè per il loro eventuale svincolo o incameramento, totale o parziale, saranno determinate con decreto del Ministro per il commercio con l'estero, di concerto con i Ministri per il tesoro, per le finanze e per l'agricoltura e le foreste.

Per ottenere il certificato d'importazione di cui al primo comma l'interessato deve rivolgere al Ministero del commercio estero apposita istanza contenente tutti i dati relativi all'operazione da compiere.

Art. 9.

Quando dall'importazione dei prodotti di cui all'articolo 1, lettera *a*) del presente decreto, dagli Stati membri della Comunità Economica Europea e dai Paesi terzi, derivino o possano derivare gravi perturbazioni dei mercati, suscettibili di compromettere gli obbiettivi previsti dall'articolo 39 del Trattato istitutivo della Comunità Economica Europea, può essere disposta la sospensione, per un tempo determinato, delle importazioni dei prodotti stessi.

I relativi provvedimenti verranno emanati dal Ministro per il commercio con l'estero, su proposta del Ministro per l'agricoltura e foreste, sentito il Ministro per l'industria ed il commercio.

Art. 10.

a) I prodotti di cui all'art. 1, lettera *a*) presentati all'importazione in provenienza da uno Stato membro, sono ammessi a beneficiare delle disposizioni stabilite dal regolamento comunitario n. 20, relative alla eliminazione progressiva dei prelievi agricoli negli scambi tra gli Stati membri, su presentazione del certificato di circolazione modello DD4, rilasciato, a richiesta dell'esportatore, dalle autorità doganali dello Stato membro d'esportazione, in conformità alla decisione adottata il 17 luglio 1962 dalla Commissione della Comunità Economica Europea.

b) Le Dogane possono richiedere l'esibizione di ogni altro mezzo supplementare di prova quando ritengano che l'identità della merce presentata, rispetto a quella descritta sul certificato di circolazione modello DD4, non possa essere accettata sulla sola base di tale documento e possono rifiutare di applicare alle merci stesse i benefici di cui al precedente paragrafo qualora gli interessati non forniscano validi elementi di prova.

c) La presentazione del certificato di circolazione di cui al paragrafo *a*) del presente articolo, non dispensa gli importatori dal compimento delle altre formalità previste dalla legge doganale 25 settembre 1940, numero 1424, e dalle successive modificazioni ed aggiunte.

Art. 11.

All'esportazione verso altro Stato membro, per i prodotti di cui all'art. 1, lettera *a*) che rispondono alle condizioni stabilite dal regolamento comunitario n. 20 relative alla eliminazione progressiva dei prelievi negli scambi tra gli Stati membri, agli esportatori che ne facciano richiesta è rilasciato, a cura dell'Ufficio doganale attraverso il quale ha luogo l'esportazione, un certificato di circolazione modello DD4 in conformità della decisione adottata dalla Commissione della Comunità Economica Europea il 17 luglio 1962, ai fini dell'applicazione del regime comunitario dei prelievi agricoli nel Paese membro di destinazione.

Art. 12.

Per la risoluzione delle controversie fra le Dogane e gli esportatori o gli importatori, relative all'applicazione dei prelievi e delle restituzioni di cui al presente decreto, si applica il procedimento previsto dal testo unico delle leggi approvato con regio decreto 9 aprile 1911, n. 330, e successive modificazioni e aggiunte.

Art. 13.

Le somme introitate in conseguenza dell'applicazione dei prelievi sui prodotti di cui all'art. 1, lettera *a*) importati in provenienza dai Paesi terzi non comunitari nonchè dagli altri Stati membri della Comunità Economica Europea, affluiranno ad appositi capitoli istituiti nello stato di previsione delle entrate.

Art. 14.

All'onere derivante dall'applicazione delle disposizioni contenute nell'art. 4 del presente decreto, valutato in lire un miliardo per l'esercizio finanziario 1963-64, si farà fronte mediante una corrispondente quota delle entrate di cui al precedente art. 13.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato a provvedere con propri decreti alle occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 15.

L'art. 4 del decreto-legge 30 luglio 1962, n. 955, convertito in legge 28 settembre 1962, n. 1433, è modificato come segue:

« 1. A decorrere dal 2 settembre 1963, per i prodotti di cui al precedente art. 1, esportati verso altro Stato membro della Comunità Economica Europea, nei confronti del quale l'importazione di tali prodotti è assoggettata a prelievo, o esportati verso Paesi non comunitari, può essere accordato un rimborso secondo i principi ed i criteri stabiliti dai regolamenti comunitari indicati nel medesimo art. 1 e dalle relative norme di applicazione.

2. Con decreto del Ministro per le finanze, da emanarsi entro trenta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, di concerto coi Ministri per il bilancio, per il tesoro, per l'agricoltra e foreste, per l'industria ed il commercio e per il commercio con l'estero, sarà formato ed approvato l'elenco dei prodotti ammessi all'agevolazione prevista dal precedente paragrafo e saranno stabilite le norme e le condizioni da osservarsi per beneficiare dell'agevolazione medesima.

Tale elenco potrà essere variato con la medesima procedura ».

Art. 16.

Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana con effetto dal 2 settembre 1963 e sarà presentato alle Camere per la sua conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 11 settembre 1963

SEGNI

LEONE — MARTINELLI — PICCIONI — COLOMBO — MEDICI — MATTARELLA — TOGNI — TRABUCCHI

Visto, *il Guardasigilli*: BOSCO
Registrato alla Corte dei conti, addì 12 settembre 1963
Atti del Governo, registro n. 174, foglio n. 44. — VILLA

Tabella dei prodotti per cui è sospesa l'applicazione dei dazi

(Art. 1/*a*)

Carni della specie suina domestica, fresche, refrigerate o congelate, diverse da quelle presentate in carcasse intere o in mezzene (v.d. ex 02.01-A-III-*a*);

Frattaglie commestibili della specie suina domestica, fresche, refrigerate o congelate, destinate alla fabbricazione dei prodotti farmaceutici (v.d. ex 02.01-B-II-*a*-1);

Frattaglie commestibili della specie suina domestica, fresche, refrigerate o congelate, altre (v.d. ex 02.01-B-II-*b*-1);

Lardo, compreso il grasso di maiale non pressato nè fuso, escluso il lardo comportante parti magre (ventresca), fresco, refrigerato, congelato, salato o in salamoia, secco o affumicato (v.d. ex 02.05);

Carni e frattaglie commestibili di maiale, salate o in salamoia, secche o affumicate (v.d. 02.06-B);

Strutto ed altri grassi di maiale pressati o fusi, non destinati ad usi industriali diversi dalla fabbricazione di prodotti alimentari (v.d. 15.01-A-II);

Salsicce, salami e simili di fegato di maiale (v.d. ex 16.01-A),

Salsicce, salami e simili di carni, di frattaglie o di sangue, altri, contenenti carni o frattaglie di maiale (v.d. ex 16.01-B);

Altre preparazioni e conserve di fegato di maiale (v.d. ex 16.02-A-II);

Altre preparazioni e conserve di carni o di frattaglie, altre, non nominate, altre: contenenti carni o frattaglie di maiale (v.d. ex. 16.02-B-II-*b*-2).

Il Ministro per le finanze: MARTINELLI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 5 giugno 1963, n. 1182.

Autorizzazione al Commissariato per la Gioventù italiana, con sede in Roma, ad acquistare un immobile.

N. 1182. Decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1963, col quale, sulla proposta del Ministro per il tesoro, il Commissariato per la Gioventù italiana, con sede in Roma, via A. Diaz, 20, viene autorizzato ad acquistare un terreno di mq. 100, sito in Monte Labbate (Pesaro), al prezzo di L. 5 al mq. di cui al compromesso stipulato il 19 giugno 1938 con l'allora proprietario sig. Giuseppe Pedini.

Visto, *il Guardasigilli*: BOSCO
Registrato alla Corte dei conti, addì 5 settembre 1963
Atti del Governo, registro n. 174, foglio n. 15. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 23 luglio 1963, n. 1183.

Autorizzazione all'Istituto di tutela e di assistenza ai lavoratori, con sede in Roma, ad acquistare un appartamento.

N. 1183. Decreto del Presidente della Repubblica 23 luglio 1963, col quale, sulla proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, l'Istituto di tutela e di assistenza ai lavoratori, viene autorizzato ad acquistare l'appartamento sito in Roma, via Po n. 162, 3° piano, al prezzo di L. 16.750.000, (sedicimilionisettecentocinquantamila) che verrà destinato a sede degli uffici dell'Ente.

Visto, *il Guardasigilli*: Bosco
Registrato alla Corte dei conti, addì 6 settembre 1963
Atti del Governo, registro n. 174, *foglio n.* 29. — Villa

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 25 luglio 1963, n. 1184.

Autorizzazione alla Cassa di risparmio di Lucca ad accettare una donazione.

N. 1184. Decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio 1963, col quale, sulla proposta del Ministro per il tesoro, la Cassa di risparmio di Lucca viene autorizzata ad accettare, dalla signorina Emma Borromei, per fini di beneficenza, assistenza ed istruzione all'infanzia ed alla gioventù, la nuda proprietà dell'azienda agricola denominata « Fattoria Borromei », della quale si è riservata l'usufrutto, giusto l'atto a rogito notaio Lamberto Simi, coadiutore del notaio E. Micheloni, del 19 luglio 1962, registrato a Lucca il 1° agosto 1962, al n. 866, vol. 441.

Visto, *il Guardasigilli*: Bosco
Registrato alla Corte dei conti, addì 5 settembre 1963
Atti del Governo, registro n. 174, *foglio n.* 16. — Villa

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 25 luglio 1963, n. 1185.

Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della Parrocchia di San Biagio, in frazione omonima del comune di Castroreale (Messina).

N. 1185. Decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio 1963, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto agli effetti civili, il decreto dell'Ordinario diocesano di Messina in data 1° marzo 1961, integrato con due dichiarazioni rispettivamente del 1° marzo 1961 e del 20 novembre 1962, relativo all'erezione della parrocchia di San Biagio in frazione omonima del comune di Castroreale (Messina).

Visto, *il Guardasigilli*: Bosco
Registrato alla Corte dei conti, addì 2 settembre 1963
Atti del Governo, registro n. 174, *foglio n.* 7. — Villa

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 25 luglio 1963, n. 1186.

Riconoscimento della personalità giuridica della Chiesa parrocchiale di Santa Maria Maddalena, sita nel comune di Uggiano La Chiesa (Lecce).

N. 1186. Decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio 1963, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuta la personalità giuridica della Chiesa parrocchiale di Santa Maria Maddalena, sita nel comune di Uggiano La Chiesa (Lecce).

Visto, *il Guardasigilli*: Bosco
Registrato alla Corte dei conti, addì 2 settembre 1963
Atti del Governo, registro n. 174, *foglio n.* 8. — Villa

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 23 aprile 1963.

Sostituzione di un membro del Collegio sindacale dell'Istituto nazionale delle assicurazioni.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449;

Visto il regolamento, approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, e modificato con i regi decreti 4 marzo 1926, n. 519 e 22 aprile 1940, n. 469;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 gennaio 1960, concernente la costituzione del Collegio sindacale dell'Istituto nazionale delle assicurazioni per il quadriennio 1960-1963;

Sulla proposta del Ministro per l'industria ed il commercio di concerto con il Ministro per il tesoro;

Decreta:

Il dott. Roberto Coltelli è nominato sindaco supplente in rappresentanza della Corte dei conti del Collegio sindacale dell'Istituto nazionale delle assicurazioni per il quadriennio 1960-63, in sostituzione del dott. Gaspare Lo Grasso.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Dato a Roma, addì 23 aprile 1963

SEGNI

Colombo — Tremelloni

Registrato alla Corte dei conti, addì 25 luglio 1963
Registro n. 7, *foglio n.* 315
(8054)

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 giugno 1963.

Decadenza dalla carica di agente di cambio presso la Borsa-valori di Torino del dott. Alessandro Pizzorni.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il decreto presidenziale 28 gennaio 1963, registrato alla Corte dei conti il 18 febbraio successivo, registro n. 5 Tesoro, foglio n. 381, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 64 del 7 marzo 1963, con il quale il sig. Pizzorni dott. Alessandro venne, tra gli altri, nominato agente di cambio presso la Borsa-valori di Torino;

Visto l'art. 12 della legge 23 maggio 1956, n. 515, secondo cui l'esercizio effettivo della funzione di agente di cambio è subordinato alla prestazione della cauzione stabilita per ciascuna Borsa-valori e che tale cauzione deve essere versata entro il termine massimo di quindici giorni dalla data di comunicazione di nomina, sotto pena di decadenza;

Vista la lettera 27 marzo 1963, n. 9415, con la quale la Camera di commercio, industria ed agricoltura di Torino comunicò al dott. Alessandro Pizzorni la sua nomina ad agente di cambio, invitandolo nel contempo ad effettuare il versamento della cauzione entro il termine massimo di quindici giorni, sotto pena di decadenza;

Ritenuto che il dott. Pizzorni, con nota del 9 aprile 1963, diretta alla Camera di commercio, industria ed agricoltura di Torino, ha comunicato di essere costretto a rinunciare alla nomina;

Considerato che, ai termini del secondo comma dell'art. 12 della legge 23 maggio 1956, n. 515 sopraindicata, non avendo l'interessato versato la cauzione nel termine fissatogli, ricorrono le condizioni per la dichiarazione di decadenza dalla carica;

Visti l'art. 22 della legge 20 marzo 1913, n. 272, l'art. 2 del regio decreto-legge 7 marzo 1925, n. 222 e l'art. 8 del regio decreto-legge 30 giugno 1932, n. 815;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per il tesoro

Decreta:

Il dott. Alessandro Pizzorni è dichiarato decaduto dalla carica di agente di cambio presso la Borsa-valori di Torino.

Il Ministro proponente è incaricato dell'esecuzione del presente decreto che sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Dato a Roma, addì 30 giugno 1963

SEGNI

COLOMBO

Registrato alla Corte dei conti, addì 27 luglio 1963
Registro n. 22 Tesoro, foglio n. 089

(8036)

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 6 luglio 1963.

Nomina dell'on. dott. Crescenzo Mazza a presidente della Commissione per l'esame e l'approvazione delle note di addebito riguardanti la gestione dei notiziari e dei servizi informativi per l'estero, in sostituzione dell'on. prof. Umberto Delle Fave.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto il decreto 4 febbraio 1963, registrato alla Corte dei conti il 22 febbraio 1963, registro n. 2 Presidenza, foglio n. 19, con il quale viene costituita presso il Servizio informazioni della Presidenza del Consiglio dei Ministri la Commissione per l'esame e l'approvazione delle note di addebito, riguardanti la gestione dei notiziari e dei servizi informativi per l'estero, presieduta dall'on. prof. Umberto Delle Fave, quale Sottosegretario alla Presidenza del Consiglio per gli effetti dell'art. 9 del regolamento, approvato con decreto del Presidente della Repubblica, 5 agosto 1962, n. 1703;

Considerato che con decreto in data 22 giugno 1963 il Presidente della Repubblica ha nominato Sottosegretario alla Presidenza del Consiglio dei Ministri l'on. dott. Crescenzo Mazza e che pertanto dovrà essere chiamato a far parte della predetta Commissione in qualità di presidente, in sostituzione dell'on. Delle Fave, nominato Ministro;

Decreta:

L'on. dott. Crescenzo Mazza è nominato presidente della Commissione per l'esame e l'approvazione delle note di addebito riguardanti la gestione dei notiziari e dei servizi informativi per l'estero, in sostituzione dell'on. prof. Umberto Delle Fave.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 6 luglio 1963

LEONE

Registrato alla Corte dei conti, addì 30 luglio 1963
Registro n. 4 Presidenza, foglio n. 302

(8057)

DECRETO MINISTERIALE 3 maggio 1963.

Istituzione di una tariffa postale per il servizio delle bollette doganali A/47 e A/55 e per lo svolgimento del servizio dei Carnets ECS accompagnanti pacchi postali diretti all'estero. Variazione di tariffa per l'emissione di buoni postali di viaggio.

IL MINISTRO
PER LE POSTE E LE TELECOMUNICAZIONI
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto l'art. 9 del Codice postale e delle telecomunicazioni, approvato con regio decreto 27 febbraio 1936, n. 645;

Visto il decreto ministeriale 4 agosto 1959, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 205 del 27 agosto 1959, e successive modificazioni;

Visti gli articoli 37 e 38 dell'Accordo internazionale relativo ai vaglia postali ed ai buoni postali di viaggio di cui alla Convenzione postale universale, stipulata ad Ottawa il 13 ottobre 1957, resa esecutiva in Italia con decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1958, n. 1293;

Sentito il Consiglio di amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni;

Decreta:

Art. 1.

Alla tabella delle tariffe postali per l'estero allegata al decreto ministeriale 4 agosto 1959, è aggiunta la voce seguente

15-*bis* - Corrispettivo per la presentazione in dogana delle bollette doganali A/47, A/55 e dei Carnets ECS accompagnanti pacchi postali diretti all'estero . . . . L. 100

Art. 2.

La voce n. 29 «Buoni postali di viaggio» della tabella citata all'art. 1 è sostituita dalla seguente:

29 Buoni postali di viaggio: tassa di emissione (comprensiva del costo del buono):

taglio da 50 Franchi francesi . . .	L.	25
» » 100 Franchi francesi . . .	»	50
» » 200 Franchi francesi . . .	»	100

Art. 3.

Il presente decreto entra in vigore il primo giorno del mese successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 3 maggio 1963

Il Ministro per le poste e le telecomunicazioni
RUSSO

Il Ministro per il tesoro
TREMELLONI

Registrato alla Corte dei conti, addì 20 agosto 1963
Registro n. 32, foglio n. 386

(8034)

DECRETO MINISTERIALE 20 giugno 1963.

Sostituzione di un membro del Consiglio di amministrazione dell'Associazione nazionale per controllo della combustione.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA E COMMERCIO

Visto il regio decreto-legge 9 luglio 1926, n. 1331, convertito in legge con la legge 16 giugno 1927, n. 1132, che istituisce l'Associazione nazionale per il controllo della combustione;

Visto l'art. 4 dello statuto dell'Associazione predetta, approvato con regio decreto 23 dicembre 1926, n. 2339;

Visto il regio decreto-legge 17 febbraio 1936, n. 421, convertito in legge con la legge 2 giugno 1936, n. 1318, con il quale sono state apportate modifiche alla composizione del Consiglio di amministrazione, del Consiglio tecnico e del Collegio sindacale dell'Associazione medesima;

Visto il proprio decreto 1° marzo 1963, concernente la ricostituzione del Consiglio di amministrazione dell'Associazione;

Considerato che l'ing. Domenico Tolomeo ha rinunziato alla nomina di componente del detto Consiglio di amministrazione perché incompatibile con quella già ricoperta di consigliere di amministrazione dell'Ente nazionale per l'energia elettrica;

Ritenuta la necessità di procedere alla sostituzione dell'ing. Domenico Tolomeo;

Vista la designazione dell'Organizzazione sindacale interessata;

Decreta:

Articolo unico.

L'ing. Franco Castelli è chiamato a far parte del Consiglio di amministrazione dell'Associazione nazionale per il controllo della combustione, in rappresentanza degli industriali ed in sostituzione dell'ing. Domenico Tolomeo.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 20 giugno 1963

Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale
BERTINELLI

Il Ministro per l'industria e il commercio
COLOMBO

Registrato alla Corte dei conti, addì 5 agosto 1963
Registro n. 9 Lavoro e prev. soc., foglio n. 61. — MAUCERI

(8031)

DECRETO MINISTERIALE 5 agosto 1963.

Trasferimento del comune di Dolcè dalla circoscrizione dell'Ufficio distrettuale delle imposte dirette e dell'Ufficio del registro di Caprino Veronese a quella dei corrispondenti uffici di Verona.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto l'art. 3 del regio decreto 1° luglio 1937, numero 1083, che autorizza il Ministro per le finanze a determinare con suo decreto le modifiche delle singole circoscrizioni finanziarie;

Visto il decreto ministeriale 26 luglio 1937, registrato alla Corte dei conti il 3 novembre 1937, registro n. 11 Finanze, foglio n. 32, con il quale è stata approvata la tabella degli Uffici distrettuali delle imposte dirette e degli Uffici del registro;

Ritenuta l'opportunità di modificare l'attuale circoscrizione dell'Ufficio distrettuale delle imposte dirette e dell'Ufficio del registro di Caprino Veronese al fine di assicurare ai contribuenti del comune di Dolcè un migliore accesso agli uffici finanziari per la maggiore facilità di mezzi di comunicazione da tale Comune alla sede di Verona;

Decreta:

Il comune di Dolcè viene trasferito dalla circoscrizione dell'Ufficio distrettuale delle imposte dirette e dell'Ufficio del registro di Caprino Veronese a quella dei corrispondenti uffici di Verona.

Roma, addì 5 agosto 1963

Il Ministro: MARTINELLI

Registrato alla Corte dei conti, addì 17 agosto 1963
Registro n. 28 Finanze, foglio n. 204. — CONTENTI

(8030)

DECRETO MINISTERIALE 24 agosto 1963.

Caratteristiche degli zolfi grezzi per l'esercizio finanziario 1963-64.

IL MINISTRO
PER L'INDUSTRIA E PER IL COMMERCIO

Visto l'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 1957, n. 649;

Sulla proposta motivata del Consiglio di amministrazione dell'Ente zolfi italiani;

Decreta:

Articolo unico.

Le caratteristiche degli zolfi grezzi compresi in ciascuna delle categorie indicate nell'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 1957, n. 649, sono, per l'esercizio finanziario 1963-64, le seguenti:

Zolfi gialli: colore giallo citrino omogeneo e tenore in zolfo non inferiore al 99,50% per la qualità extra; colore giallo e tenore in zolfo non inferiore al 99% per la qualità comune;

Zolfi bruni: tenore in zolfo non inferiore al 99,50% per gli zolfi bruni tipo Marche-Romagna, non inferiore al 98% per gli zolfi bruni di prima scelta e non inferiore al 96% per gli zolfi bruni di seconda scelta;

Concentrati di zolfo: tenore in zolfo non inferiore al 75% (sul secco), umidità non superiore al 15% e sostanze bituminose non superiori allo 0,50% per i concentrati umidi; tenore in zolfo non inferiore al 60% (sul secco), umidità non superiore al 3% e sostanze bituminose non superiori allo 0,50% per i concentrati secchi; tenore in zolfo non inferiore al 75% e sostanze bituminose non superiori allo 0,50% per i concentrati fusi.

Roma, addì 24 agosto 1963

Il Ministro: TOGNI

(8055)

DECRETO MINISTERIALE 30 agosto 1963.
Classificazione tra le comunali di nove strade nel comune di Argenta (Ferrara).

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Vista la legge 12 febbraio 1958, n. 126;

Vista la delibera 22 giugno 1962, con la quale il comune di Argenta (Ferrara) ha espresso parere favorevole alla classifica tra le comunali delle strade di bonifica sottoelencate:

1) strada di Val d'Albero 1° tronco	km.	1,416
2) strada di Parata . .	»	4,532
3) strada di Pioppa . .	»	10,379
4) strada di Menate (1° tronco) . .	»	0,970
5) strada di Pratondo . .	»	3,678
6) strada di Valletta . .	»	1,409
7) strada di Giuliana .	»	7,103
8) strada di Anita (o Madonna-Bosco) 1° e 2° tronco .	»	4,440
9) strada della Rotta	»	3,898

Visto il voto 11 luglio 1963, n. 1304, con il quale il Consiglio superiore dei lavori pubblici ha espresso parere favorevole alla classifica fra le comunali delle strade in parola:

Ritenuto che per le strade suindicate ricorrono le condizioni volute dagli articoli 7 e 10 della citata legge 12 febbraio 1958, n. 126;

Decreta:

Le strade di bonifica di cui alle premesse, costruite dal Consorzio delle bonifiche Argentane sono classificate comunali ed incluse nell'elenco del comune di Argenta (Ferrara).

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 30 agosto 1963

Il Ministro: SULLO

(8046)

DECRETO MINISTERIALE 30 agosto 1963.
Nomina di esperto del Consiglio di amministrazione dell'Istituto per lo Sviluppo dell'Edilizia Sociale (I.S.E.S.), con sede in Roma.

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Vista la legge 15 febbraio 1963, n. 133, con la quale è stato soppresso il Comitato UNRA-Casas ed è stato costituito l'Istituto per lo Sviluppo dell'Edilizia Sociale (I.S.E.S.), con sede in Roma;

Visto il decreto ministeriale n. 6337 in data 23 marzo 1963, con il quale, a termini dell'art. 4 della cennata legge, è stato costituito per il quadriennio 23 marzo 1963-22 marzo 1967 il Consiglio di amministrazione dello Istituto in parola;

Ritenuto che ai sensi dell'art. 4 della predetta legge n. 133, del detto consesso deve essere chiamato a far parte, tra gli altri, un esperto designato dal Comitato centrale per il programma decennale di costruzione di alloggi per lavoratori;

Ritenuto che nel sopracitato decreto ministeriale numero 6337 è stata fatta riserva di nomina del predetto esperto in attesa della relativa designazione da parte del Comitato centrale per il programma decennale di costruzione di alloggi per lavoratori, all'epoca non ancora funzionante;

Vista la nota 9 agosto 1963, n. 9, del Comitato centrale in parola;

Decreta:

A decorrere dalla data del presente decreto e fino al 22 marzo 1967 il dott. Franco Recchi è chiamato a far parte, in qualità di esperto designato dal Comitato centrale per il programma decennale di costruzione di alloggi per lavoratori, del Consiglio di amministrazione dell'Istituto per lo Sviluppo dell'Edilizia Sociale (I.S.E.S.).

Roma, addì 30 agosto 1963

Il Ministro: SULLO

(8000)

DECRETO MINISTERIALE 2 settembre 1963.
Classificazione tra le provinciali di tre strade in provincia di Brindisi.

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Vista la legge 12 febbraio 1958, n. 126;

Visto il decreto ministeriale 25 febbraio 1960, con il quale:

1) E' stato approvato il piano generale compilato, ai sensi dell'art. 16 della suddetta legge, dall'Amministrazione provinciale di Brindisi e nel quale sono riportate:

a) le strade già giuridicamente provinciali in virtù delle precedenti disposizioni di legge.

b) le strade in possesso dei requisiti di cui alla citata legge n. 126 per essere classificate provinciali;

2) Sono state classificate provinciali quelle strade che, comprese nel detto piano *b*) sono indicate nell'elenco allegato come parte integrante al decreto stesso;

Considerato che nel suindicato piano *b*) sono comprese:

al n. 6 la strada « da Punta Penne alla litoranea Brindisi-Torre Canne »;

al n. 10 la strada « Torre Cavallo-Mattarella-Litorale Cerasco-Torre San Gennaro confine provinciale »;

al n. 32 la strada dei Colli « da Ostuni a Laureto di Fasano »;

Che sono state classificate provinciali con il citato decreto ministeriale 29 settembre 1960;

Vista la richiesta dell'Amministrazione provinciale di Brindisi in data 9 agosto 1963, n. 12841;

Decreta:

Ai sensi e per gli effetti della legge 12 febbraio 1958, n. 126, sono classificate provinciali le tre strade di cui alle premesse.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 2 settembre 1963

Il Ministro: SULLO

(8048)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

COMUNITA' EUROPEE

Bando di gara n. 317, relativo alla fornitura, in unico lotto, di trecentoundici capannoni metallici completi per alloggiare il personale delle costruende cinquanta scuole stagionali, nella Repubblica del Mali.

La « Gazzetta Ufficiale delle Comunità Europee » pubblica nel n. 131 del 28 agosto 1963 il bando di gara n. 317, relativo alla fornitura, in unico lotto, di trecentoundici capannoni metallici completi per alloggiare il personale delle costruende cinquanta scuole stagionali, nella Repubblica del Mali. Luogo di consegna: Division du Génie Rural a Bamako (Mali). La spesa verra sostenuta dalla Comunità Economica Europea (Fondo per lo sviluppo dei PTOM) per un ammontare presunto di franchi malesi 178.000.000.

Le offerte dovranno essere inviate a: Monsieur le Ministre du Développement de la République du Mali a Bamako (Mali), ovvero essere rimesse contro ricevuta allo stesso indirizzo prima della data fissata per la loro apertura che avrà luogo il 14 novembre 1963 alle ore 9 locali, negli Uffici della « Chambre de Commerce » di Bamako.

In applicazione dell'art. 132, paragrafo 4, del Trattato di Roma, la partecipazione alle gare è aperta a parità di condizioni a tutte le persone fisiche e giuridiche appartenenti agli Stati membri ed ai Paesi e Territori d'Oltremare associati alla Comunità Economica Europea.

(8060)

Bando di gara n. 318, relativo alla fornitura di cemento tipo Portland artificiale in sacchi - Repubblica del Mali

La « Gazzetta Ufficiale delle Comunità Europee » pubblica nel n. 131 del 28 agosto 1963 il bando di gara n. 318, relativo alla fornitura di tonn. 2250 di cemento tipo Portland artificiale 215/325 in sacchi da kg. 50. La spesa verrà sostenuta dalla Comunità Economica Europea (Fondo per lo sviluppo dei PTOM) per un ammontare presunto di franchi malesi 39.460.000. Termine previsto per la consegna: 3 mesi.

Le offerte dovranno essere inviate a: Ministère du Développement de la République du Mali a Bamako (Mali), prima della data fissata per la loro apertura che avrà luogo il 14 novembre 1963 alle ore 9 locali negli uffici della Camera di commercio di Bamako (Mali).

In applicazione dell'art. 132, paragrafo 4, del Trattato di Roma, la partecipazione alle gare è aperta a parità di condizioni a tutte le persone fisiche e giuridiche appartenenti agli Stati membri ed ai Paesi e Territori d'Oltremare associati alla Comunità Economica Europea.

(8061)

Bando di gara n. 319, relativo alla fornitura di mobili, di materiale tecnico e di veicoli per l'Istituto di economia rurale di Bamako (Mali).

La « Gazzetta Ufficiale delle Comunità Europee » pubblica nel n. 131 del 28 agosto 1963 il bando di gara n. 319, relativo alla fornitura di mobili, di materiale tecnico e di veicoli per l'Istituto di economia rurale di Bamako (Mali), in 9 lotti. La spesa verrà sostenuta dalla Comunità Economica Europea (Fondo per lo sviluppo dei PTOM) per un ammontare presunto di dollari U.S. 81.000.

Le offerte dovranno essere inviate a: Ministère du Développement de la République du Mali a Bamako, prima della data fissata per la loro apertura che avverrà il 21 novembre 1963 alle ore 9 locali, negli uffici della Camera di commercio di Bamako (Mali).

In applicazione dell'art. 132, paragrafo 4, del Trattato di Roma, la partecipazione alle gare è aperta a parità di condizioni a tutte le persone fisiche e giuridiche appartenenti agli Stati membri ed ai Paesi e Territori d'Oltremare associati alla Comunità Economica Europea.

(8062)

Avviso d'asta n. 320, relativo alla sistemazione di sei ponti sulla strada Muramvya-Kitega (Burundi)

La « Gazzetta Ufficiale delle Comunità Europee » pubblica nel n. 132 del 30 agosto 1963 l'avviso d'asta n. 320, relativo alla sistemazione di sei ponti sulla strada Muramvya Kitega (Burundi). La spesa verrà sostenuta dalla Comunità Economica Europea (Fondo per lo sviluppo dei PTOM) per un ammontare presunto di Franchi Burundi 8.800.000. Termine previsto per l'esecuzione: 300 giorni di calendario.

Le offerte dovranno essere inviate a: « Monsieur le Secrétaire Permanent du Conseil des Adjudication du Burundi » a Usumbura, B.P. 1790 (Burundi), prima della data fissata per la loro apertura che avverrà il 26 novembre 1963 alle ore 11 locali nella sala di riunione del « Conseil des adjudications du Gouvernement du Burundi » (presso il « Ministère des Finances »).

In applicazione dell'art. 132, paragrafo 4, del Trattato di Roma, la partecipazione alle gare è aperta a parità di condizioni a tutte le persone fisiche e giuridiche appartenenti agli Stati membri ed ai Paesi e Territori d'Oltremare associati alla Comunità Economica Europea.

(8063)

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Cessazione di notai dall'esercizio

Agli effetti dell'art. 58, n. 2, della legge sul notariato 16 febbraio 1913, n. 89, si porta a conoscenza che con decreto del Presidente della Repubblica in data 5 agosto 1963, in corso di registrazione alla Corte dei conti, i sottoindicati notai sono stati dispensati dall'ufficio per limiti di età, con effetto dalle date per ciascuno di essi indicate, in applicazione degli articoli 7 della legge 6 agosto 1926, n. 1365 e 37 a 39 del regio decreto 14 novembre 1926, n. 1953:

Vuillermin Grato, residente nel comune di Chatillon, distretto notarile di Ivrea, dal 19 settembre 1963;

Erbani Francesco, residente nel comune di Marigliano, distretto notarile di Napoli, dal 30 settembre 1963.

(8067)

MINISTERO DELLA SANITA'

Autorizzazione all'Opera nazionale per la protezione della maternità e dell'infanzia ad accettare la donazione di un terreno sito in Marino.

Con decreto ministeriale n. 300.8/62617 del 19 agosto 1963, l'Opera nazionale per la protezione della maternità e della infanzia è stata autorizzata ad accettare la donazione, disposta dall'Amministrazione comunale di Marino (Roma), di un terreno sito in Marino contrada Frattocchio del periziato valore di L. 600.000 della superficie di mq. 400 circa, distinto in catasto alle partite 8785 e 10538, foglio n. 33, particelle numeri 625-parte e 36-parte, confinante con la delegazione comunale, con altro terreno di proprietà Quagliarini, con terreno di proprietà Rossi Iolanda in Pierucci e con la strada che divide la delegazione comunale con la Chiesa parrocchiale, da destinare a costruzione di un Consultorio pediatrico ostetrico.

(7901)

Autorizzazione all'Opera nazionale per la protezione della maternità e dell'infanzia ad accettare la donazione di un terreno dall'Istituto autonomo per le case popolari della provincia di Lecce.

Con decreto ministeriale 300.8/62544 del 20 luglio 1963, la Opera nazionale per la protezione della maternità ed infanzia è stata autorizzata ad accettare la donazione, disposta dall'Istituto autonomo per le case popolari della provincia di Lecce, di un terreno sito in Otranto (Lecce) del periziato valore di L. 441.600, della superficie di mq. 552, distinto in catasto al foglio n. 39, particella 467-*a*, confinante ad ovest con la proprietà Pedone ed altri, ad est con la via Delle Torri e con un edificio di case popolari, a sud con la proprietà Cantoro.

(8040)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Scioglimento della Società cooperativa agricola « Nuova Terra », con sede in Falciano di Carinola (Caserta)

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale in data 28 agosto 1963, la Società cooperativa agricola « Nuova Terra », con sede in Falciano di Carinola (Caserta), costituita per rogito Budetti in data 17 dicembre 1949, è stata sciolta ad ogni effetto di legge, ai sensi dell'art. 2544 del Codice civile, con nomina di liquidatore nella persona del dott. Di Gennaro Luciano.

(7876)

Scioglimento del Consiglio di amministrazione del Consorzio fra cooperative di produzione e lavoro « Pensiero ed Azione », con sede in Roma, e nomina di un amministratore provvisorio.

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale in data 24 agosto 1963, è stato disposto lo scioglimento del Consiglio di amministrazione del Consorzio fra cooperative di produzione e lavoro « Pensiero ed Azione », con sede in Roma, costituito con decreto del Capo dello Stato in data 25 marzo 1947 ed è stato nominato amministratore provvisorio il dott. Giovanni Andreussi.

(7915)

Nomina del commissario liquidatore della disciolta Società cooperativa « *Caseificio Turnario di Crone di Idro* », con sede in Crone di Idro (Brescia).

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale in data 27 agosto 1963, il rag. Renato Serini è nominato commissario liquidatore della Società cooperativa « Caseificio Turnario di Crone di Idro », con sede in Crone di Idro (Brescia) già sciolta senza nomina di commissario liquidatore al n. 18 del decreto in data 9 ottobre 1962.

(7877)

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione al comune di Andria ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1963

Con decreto ministeriale in data 5 settembre 1963, il comune di Andria (Bari), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 654.900.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1963 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(8064)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 174

Corso dei cambi dell'11 settembre 1963 presso le sottoindicate Borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
$ USA	621,01	621,30	621,27	621,50	621,25	621 —	621,29	621,10	621,16	621,30
$ Can.	573,88	574,05	574,25	574,70	573,10	573,92	574,46	573,90	573,87	574,50
Fr. Sv.	143,90	143,98	143,95	144,015	143,95	143,90	143,99	143,90	143,93	143,98
Kr. D.	89,92	90 —	90,02	90,03	89,90	89,91	89,99	89,95	89,95	90 —
Kr. N.	86,79	86,85	86,80	86,86	86,80	86,78	86,82	86,80	86,80	86,85
Kr. Sv.	119,60	119,62	119,62	119,70	119,55	119,58	119,65	119,65	119,61	119,65
Fol.	171,92	172,06	172,065	172,135	171,80	171,97	172,06	171,95	171,96	172 —
Fr. B.	12,45	12,452	12,45	12,45875	12,445	12,45	12,453	12,44	12,45	12,46
Franco francese	126,74	126,79	126,805	126,84	126,75	126,73	126,81	126,75	126,77	126,80
Lst.	1737,36	1738,30	1738,40	1738,75	1738,25	1737,37	1738,10	1737,50	1737,60	1738,25
Dm. occ.	155,99	156,06	156,07	156,135	156,03	156,03	156,08	156,05	156 —	156,05
Scell. Austr.	24,06	24,08	24,07	24,09125	24,05	24,07	24,082	24,06	24,07	24,075
Escudo Port.	21,66	21,67	21,65	21,68	21,75	21,65	21,665	21,65	21,67	21,66

Media dei titoli dell'11 settembre 1963

Titolo	
Rendita 5 % 1935	107,225
Redimibile 3,50 % 1934	88,85
Id. 3,50 % (Ricostruzione)	84,75
Id. 5 % (Ricostruzione)	97,30
Id. 5 % (Riforma fondiaria)	93,875
Id. 5 % (Città di Trieste)	94,675
Id. 5 % (Beni Esteri)	93,875
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° aprile 1964)	100,275
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° aprile 1965)	100,475
Id. 5 % (» 1° aprile 1966)	101,075
Id. 5 % (» 1° gennaio 1968)	101,425
Id. 5 % (» 1° aprile 1969)	101,425
Id. 5 % (» 1° gennaio 1970)	102,45
Id. 5 % (» 1° gennaio 1971)	102,15
B. T. Poliennali 5 % (» 1° ottobre 1966)	100,50

Il Contabile del Portafoglio dello Stato: ZODDA

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi dell'11 settembre 1963

Valuta	
1 Dollaro USA	621,395
1 Dollaro canadese	574,575
1 Franco svizzero	144,002
1 Corona danese	90,01
1 Corona norvegese	86,84
1 Corona svedese	119,675
1 Fiorino olandese	172,097
1 Franco belga	12,456
1 Franco francese	126,825
1 Lira sterlina	1738,425
1 Marco germanico	156,107
1 Scellino austriaco	24,087
1 Escudo Port.	21,672

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Quinta estrazione per l'ammortamento del debito redimibile 5 % - 1954

Si rende noto che il giorno 9 ottobre 1963, alle ore 10 in Roma, presso la Direzione generale del debito pubblico, via Goito n. 1, nella sala aperta al pubblico, avrà luogo, ai fini dell'ammortamento, la ricognizione e l'imbussolamento delle serie 1ª, 2ª, 3ª, 6ª, 7ª, 8ª, 9ª, 10ª, 12ª, 13ª, 14ª, 15ª, 16ª, 18ª, 19ª e 20ª (non ancora ammortizzate tra quelle finora emesse) del debito redimibile 5 % - 1954.

Successivamente, il giorno 10, nella medesima sala e alla stessa ora, sarà provveduto alla quinta estrazione di una serie, che sarà rimborsata a partire dal 1° gennaio 1964.

La serie sorteggiata sarà pubblicata in supplemento straordinario alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 7 settembre 1963

Il direttore generale: GRECO

(8066)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Approvazione del nuovo testo dello statuto del Consorzio di bonifica del Tronto (Ascoli Piceno)

Con decreto del Ministro per l'agricoltura e per le foreste n. 11540 in data 6 settembre 1963, è stato approvato, con modificazioni, ai sensi e per gli effetti dell'art. 60 del regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215, il nuovo testo dello statuto del Consorzio di bonifica del Tronto, con sede in Ascoli Piceno, deliberato dal Consiglio dei delegati in data 23 aprile 1963.

(8065)

PREFETTURA DI TRIESTE

Riduzione di cognome nella forma italiana

IL VICE PREFETTO REGGENTE

Vista la domanda prodotta in data 20 marzo 1963 dal sig. Druscovich Alfredo, nato a Verteneglio (Pola) il 20 gennaio 1928, residente a Muggia, campo profughi delle Noghere, tendente ad ottenere, a termini dall'art. 2 del regio decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del proprio cognome nella forma italiana di Rusconi;

Accertato che detta domanda è stata regolarmente affissa all'albo pretorio del Comune di residenza del suddetto richiedente e a quello di questa Prefettura e che contro la stessa non è stata presentata alcuna opposizione entro i quindici giorni successivi alla pubblicazione;

Visto il decreto ministeriale 5 agosto 1926 ed il regio decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome sopra indicato del sig. Druscovich Alfredo è ridotto nella forma italiana di Rusconi.

Analoga riduzione ha effetto anche nei confronti dei congiunti del predetto, indicati nella situazione della famiglia e precisamente:

1. Sincovich Natalia, nata a Verteneglio il 25 dicembre 1934, moglie;

2. Druscovich Rina, nata ad Umago il 17 giugno 1957, figlia.

Il sindaco del comune di Muggia è tenuto a provvedere a tutti gli adempimenti prescritti ai nn. IV e V del decreto ministeriale sopra citato e alla notifica del presente decreto all'interessato.

Trieste, addì 2 settembre 1963

Il Vice prefetto reggente: PASINO

(8050)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Costituzione della Commissione esaminatrice del concorso per esami a cento posti di ingegnere in prova del Genio civile.

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;

Visto il decreto ministeriale 8 gennaio 1963, n. 346, registrato alla Corte dei conti il 19 febbraio 1963, registro n. 1, foglio n. 159, con il quale è stato indetto il concorso pubblico per esami a cento posti di ingegnere in prova del Genio civile;

Considerato che occorre procedere alla costituzione della Commissione esaminatrice del succitato concorso;

Decreta:

Art. 1.

La Commissione esaminatrice del concorso pubblico per esami a cento posti di ingegnere in prova del Genio civile, indetto con decreto ministeriale 8 gennaio 1963, citato nelle premesse, è così costituita:

Cuccia dott. Francesco, consigliere di Stato, presidente;

Russo Spena prof. dott. ing. Andrea, ordinario idraulico all'Università di Napoli, membro;

Vallini prof. dott. ing. Alfredo, straordinario di elettrotecnica all'Università di Pisa, membro;

Puccio prof. Guido, incaricato di lingua e letteratura inglese all'Università di Roma, membro con voto consultivo;

Zagari prof. Luciano, incaricato di lingua e letteratura tedesca all'Università di Roma, membro con voto consultivo;

Bartolotta dott. ing. Salvatore, ispettore generale del Genio civile, membro;

Santopietro dott. ing. Mario, ispettore generale del Genio civile, membro;

Annunziata dott. Sergio, consigliere di 2ª classe dell'A.C., segretario.

Art. 2.

Alla presunta spesa di L. 100.000 (centomila) occorrente per il funzionamento della Commissione di cui sopra, si farà fronte con impegno sul cap. 23 del bilancio di questo Ministero per l'esercizio in corso.

Roma, addì 3 agosto 1963

Il Ministro: SULLO

Registrato alla Corte dei conti, addì 29 agosto 1963
Registro n. 40, foglio n. 71

(8072)

Costituzione della Commissione esaminatrice del concorso per titoli ed esami a tre posti di architetto ed ingegnere urbanistico del Genio civile.

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;

Visto il decreto ministeriale 30 gennaio 1963, n. 2591, registrato alla Corte dei conti il 7 marzo 1963, registro n. 10, foglio n. 106, con il quale è stato indetto il concorso per titoli ed esami a tre posti di architetto ed ingegnere urbanistico in prova del Genio civile;

Considerato che occorre procedere alla costituzione della Commissione esaminatrice del succitato concorso;

Decreta:

Art. 1.

La Commissione esaminatrice del concorso pubblico per titoli ed esami a tre posti di architetto ed ingegnere urbanistico del Genio civile indetto con decreto ministeriale 30 gennaio 1963, citato nelle premesse, è così costituita:

Presidente:

Giugni dott. Angelo, consigliere della Corte dei conti.

Membri:

Valle prof. dott. ing. Cesare, presidente di sezione del Consiglio superiore dei lavori pubblici;

Canino prof. Marcello, ordinario di composizione architettonica nell'Università di Napoli;

Quaroni prof. Ludovico, ordinario di urbanistica all'Università di Firenze;

Di Gioia dott. ing. Vincenzo, ispettore generale del Genio civile.

Segretario

Carano Giuseppe, consigliere di 2ª classe dell'A.C.

Art. 2.

Alla presunta spesa di L. 80.000 (ottantamila) occorrente per il funzionamento della Commissione di cui sopra si farà fronte con impegno sul cap. 23 del bilancio di questo Ministero per l'esercizio in corso.

Roma, addì 3 agosto 1963

Il Ministro: SULLO

Registrato alla Corte dei conti, addì 27 agosto 1963
Registro n. 39, foglio n. 309

(8073)

MINISTERO DELLA DIFESA - ESERCITO

Posti d'impiego civile nella carriera esecutiva presso il Ministero dell'interno spettanti ai sottufficiali dell'Esercito, della Marina, dell'Aeronautica e dei Corpi di polizia dipendenti dalle Amministrazioni dell'interno, di grazia e giustizia, delle finanze e dell'agricoltura e foreste. (Circolare 5 settembre 1963).

Sono disponibili presso il Ministero dell'interno, nel ruolo della carriera esecutiva dell'Amministrazione degli archivi di Stato, n. 3 (tre) posti di aiutante aggiunto spettanti ai sottufficiali dell'Esercito, della Marina, dell'Aeronautica e dei Corpi di polizia dipendenti dalle Amministrazioni dell'interno, di grazia e giustizia, delle finanze e dell'agricoltura e foreste, già in nota per il passaggio all'impiego civile e quindi in possesso dei prescritti requisiti di cui è cenno nel secondo comma dell'art. 352 del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato (decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3).

I sottufficiali che intendano concorrere ai suindicati posti dovranno presentare al Corpo di appartenenza, entro il termine perentorio di giorni trenta dalla data di pubblicazione della presente circolare nella *Gazzetta Ufficiale*, apposita domanda su carta da bollo da L. 200 (duecento), nella quale essi dovranno dichiarare di essere disposti a raggiungere, in caso di nomina, qualsiasi residenza. Sarà considerata presentata fuori termine, e pertanto irricevibile, qualsiasi domanda che sarà pervenuta, oltre il termine stabilito, ai detti Corpi. Questi dovranno dichiarare in calce alla domanda la data sotto la quale la stessa è stata presentata.

Le domande dei sottufficiali dell'Esercito dovranno essere subito, ed in ogni caso entro il termine massimo di giorni 15 (quindici) dalla data di presentazione, trasmessa dagli Enti presso i quali gli interessati sono in servizio direttamente a questo Ministero (Direzione generale personali civili e affari generali), corredate della prescritta copia dei documenti matricolari e caratteristici degli interessati e uno specchio indicante, al lordo di ogni ritenuta e deduzione, gli assegni di cui essi sono in godimento.

Le domande prodotte dai sottufficiali della Marina, dell'Aeronautica, dei Corpi di polizia dipendenti dalle Amministrazioni dell'interno, di grazia e giustizia, delle finanze e dell'agricoltura e foreste dovranno essere trasmesse, con ogni urgenza, dagli Enti presso i quali gli interessati sono in servizio alle rispettive Amministrazioni centrali che provvederanno a rimetterle, corredate della documentazione di cui sopra è cenno, a questo Ministero (Direzione generale personali civili e affari generali) entro 20 (venti) giorni dalla scadenza del termine fissato per la presentazione delle domande stesse.

Non hanno titolo a concorrere agli anzidetti posti i sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica che alla scadenza del termine stabilito nel secondo comma della presente circolare abbiano acquisito diritto a pensione vitalizia per anzianità di servizio o siano cessati dal servizio per una delle cause indicate al primo comma dell'art. 58 della legge 31 luglio 1954, n. 599 o comunque da più di cinque anni, ovvero siano incorsi nella perdita del grado.

Parimenti non hanno titolo a concorrere ai medesimi posti i sottufficiali del Corpo degli agenti di pubblica sicurezza che, alla scadenza del cennato termine contenuto nel detto secondo comma della presente circolare, abbiano acquisito diritto a pensione vitalizia per anzianità di servizio o siano cessati dal servizio per una delle cause indicate al primo comma dell'art. 57 della legge 3 aprile 1958, n. 460 o comunque da più di cinque anni, ovvero siano incorsi nella perdita del grado.

Infine, non hanno titolo a concorrere ai suindicati posti i sottufficiali del Corpo degli agenti di custodia che alla scadenza del ripetuto termine abbiano raggiunto l'anzianità di servizio occorrente per l'acquisizione del diritto a pensione normale o siano cessati dal servizio per una delle cause indicate al primo comma dell'art. 57 della legge 18 febbraio 1963, n. 173, o comunque da più di cinque anni o siano incorsi nella perdita del grado.

Ai sottufficiali che saranno nominati all'impiego civile compete, in aggiunta agli assegni iniziali della qualifica di aiutante aggiunto l'eventuale differenza, da riassorbirsi nei successivi aumenti, tra lo stipendio (o l'ammontare della paga giornaliera valutata ad anno) del quale sono provvisti e lo stipendio assegnato nella suddetta qualifica, esclusa ogni indennità di carattere militare ovvero propria del Corpo di polizia per quelli che vi appartengono.

La presente vale come notificazione a tutti gli interessati.

p. *Il Ministro*: DE MEO

(8070)

Posti d'impiego civile nella carriera esecutiva presso il Ministero della pubblica istruzione spettanti ai sottufficiali dell'Esercito, della Marina, dell'Aeronautica e dei Corpi di polizia dipendenti dalle Amministrazioni dell'interno, di grazia e giustizia, delle finanze e dell'agricoltura e foreste. (Circolare 5 settembre 1963).

Sono disponibili presso il Ministero della pubblica istruzione, nel ruolo della carriera esecutiva dei Provveditorati agli studi, cinquantotto posti di applicato spettanti ai sottufficiali dell'Esercito, della Marina, dell'Aeronautica e dei Corpi di polizia dipendenti dalle Amministrazioni dell'interno, di grazia e giustizia, delle finanze e dell'agricoltura e foreste, già in nota per il passaggio all'impiego civile e quindi in possesso dei prescritti requisiti di cui è cenno nel secondo comma dell'art. 352 del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato (decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3).

I sottufficiali che intendano concorrere ai suindicati posti dovranno presentare al Corpo di appartenenza, entro il termine perentorio di giorni trenta dalla data di pubblicazione della presente circolare nella *Gazzetta Ufficiale*, apposita domanda su carta da bollo da L. 200 (duecento), nella quale essi dovranno dichiarare di essere disposti a raggiungere, in caso di nomina, qualsiasi residenza. Sarà considerata presentata fuori termine, e pertanto irricevibile, qualsiasi domanda che sarà pervenuta, oltre il termine stabilito, ai detti Corpi. Questi dovranno dichiarare in calce alla domanda la data sotto la quale la stessa è stata presentata.

Le domande dei sottufficiali dell'Esercito dovranno essere subito, ed in ogni caso entro il termine massimo di giorni 15 (quindici) dalla data di presentazione, trasmessa dagli Enti presso i quali gli interessati sono in servizio direttamente a questo Ministero (Direzione generale personali civili e affari generali), corredate della prescritta copia dei documenti matricolari e caratteristici degli interessati e uno specchio indicante, al lordo di ogni ritenuta e deduzione, gli assegni di cui essi sono in godimento.

Le domande prodotte dai sottufficiali della Marina, dell'Aeronautica, dei Corpi di polizia dipendenti dalle Amministrazioni dell'interno, di grazia e giustizia, delle finanze e dell'agricoltura e foreste dovranno essere trasmesse, con ogni urgenza, dagli Enti presso i quali gli interessati sono in servizio alle rispettive Amministrazioni centrali che provvederanno a rimetterle, corredate della documentazione di cui sopra è cenno, a questo Ministero (Direzione generale personali civili e affari generali) entro 20 (venti) giorni dalla scadenza del termine fissato per la presentazione delle domande stesse.

Non hanno titolo a concorrere agli anzidetti posti i sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica che alla scadenza del termine stabilito nel secondo comma della presente circolare abbiano acquisito diritto a pensione vitalizia per anzianità di servizio o siano cessati dal servizio per una delle cause indicate al primo comma dell'art. 58 della legge 31 luglio 1954, n. 599 o comunque da più di cinque anni, ovvero siano incorsi nella perdita del grado.

Parimenti non hanno titolo a concorrere ai medesimi posti i sottufficiali del Corpo degli agenti di pubblica sicurezza che, alla scadenza del cennato termine contenuto nel detto secondo comma della presente circolare, abbiano acquisito diritto a pensione vitalizia per anzianità di servizio o siano cessati dal servizio per una delle cause indicate al primo comma dell'art. 57 della legge 3 aprile 1958, n. 460 o comunque da più di cinque anni, ovvero siano incorsi nella perdita del grado.

Infine, non hanno titolo a concorrere ai suindicati posti i sottufficiali del Corpo degli agenti di custodia che alla scadenza del ripetuto termine abbiano raggiunto l'anzianità di servizio occorrente per l'acquisizione del diritto a pensione normale o siano cessati dal servizio per una delle cause indicate al primo comma dell'art. 57 della legge 18 febbraio 1963, n. 173, o comunque da più di cinque anni o siano incorsi nella perdita del grado.

Ai sottufficiali che saranno nominati all'impiego civile compete, in aggiunta agli assegni iniziali della qualifica di applicato l'eventuale differenza, da riassorbirsi nei successivi aumenti, tra lo stipendio (o l'ammontare della paga giornaliera valutata ad anno) del quale sono provvisti e lo stipendio assegnato nella suddetta qualifica, esclusa ogni indennità di carattere militare ovvero propria del Corpo di polizia per quelli che vi appartengono.

La presente vale come notificazione a tutti gli interessati.

p. *Il Ministro*: DE MEO

(8071)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI TARANTO

Costituzione della Commissione giudicatrice del concorso ad un posto di medico condotto vacante nella provincia di Taranto.

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 7419 del 31 dicembre 1962, col quale veniva bandito pubblico concorso per titoli ed esami per il conferimento del posto di medico condotto del comune di Crispiano;

Considerata la necessità di provvedere alla costituzione della Commissione giudicatrice;

Viste le designazioni pervenute dall'Ordine dei medici-chirurghi della Provincia con lettera n. 773 del 13 maggio 1963 e del comune di Crispiano n. 2168 del 6 maggio 1963;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto l'art. 44 del regolamento 11 marzo 1935, n. 281;

Visti gli articoli 12 e 13 del decreto del Presidente della Repubblica n. 854 del 10 giugno 1955;

Visto l'art. 6 della legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

La Commissione giudicatrice del concorso per il conferimento del posto di medico condotto del comune di Crispiano, è così costituita:

Presidente:

Li Gotti dott. Salvatore, vice prefetto vicario.

Componenti:

Clericò dott. Nicola, medico provinciale capo;

Baisi prof. dott. Francesco, libero docente in patologia chirurgica;

Marinosci prof. dott. Antonio, libero docente in semeiotica;

Pesare dott. Giovanni, medico condotto titolare.

Segretario:

Serra dott. Francesco, consigliere del Ministero della sanità.

La Commissione giudicatrice inizierà i suoi lavori non prima di un mese dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica ed avrà la sua sede in Taranto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio di questo Ufficio e del comune di Crispiano.

Taranto, addì 2 settembre 1963

Il medico provinciale: CLERICÒ

(8043)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI REGGIO CALABRIA

Variante alla graduatoria delle vincitrici del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Reggio Calabria.

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio precedente decreto n. 5532 del 19 giugno 1963, con il quale è stata approvata la graduatoria delle candidate idonee al concorso per i posti di ostetrica condotta vacanti in provincia di Reggio Calabria al 30 novembre 1961;

Considerato che la condotta ostetrica del comune di Candidoni, assegnata con precedente decreto n. 7658 del 20 agosto 1963, è rimasta vacante per espressa rinuncia della vincitrice;

Esaminate le domande delle concorrenti e tenuta presente la indicazione delle sedi per le quali, secondo l'ordine di preferenza, ciascuna di esse ha dichiarato di concorrere;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie 27 luglio 1934, n. 1265, nonchè gli articoli 23 e 55 del regolamento approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

A modifica di quanto disposto con il precedente decreto n. 7658 del 20 agosto 1963;

Decreta:

L'ostetrica Zeggio Lina, nata a Lendinara (Rovigo) il 16 gennaio 1933, compresa nella graduatoria di cui in premessa, è dichiarata vincitrice della condotta ostetrica del comune di Candidoni.

Il presente decreto sarà inserito nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della Provincia, e sarà pubblicato, per otto giorni consecutivi, all'albo dell'Ufficio del medico provinciale ed a quello del Comune interessato.

Reggio Calabria, addì 3 settembre 1963

Il medico provinciale: GIUTTARI

(8053)

UMBERTO PETTINARI, *direttore* RAFFAELE SANTI, *gerente*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.